



Convegno: REACH e riciclo ENEA – 19 novembre 2013

*Il punto di vista del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare*

Dott. Carlo Zaghi, Dott.ssa Giuliana Serrini
Divisione V
Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi
Direzione Generale per le Valutazioni ambientali
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

II REACH e le sostanze recuperate

Finalità principali del regolamento REACH



1. assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
2. promuovere metodi di valutazione alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali
3. rafforzare la competitività e l'innovazione industriale

Compiti del Ministero dell'Ambiente nel quadro del piano coordinato di attuazione del regolamento REACH (D.M.22 novembre 2007)

- partecipazione alle attività del comitato permanente della Commissione europea (ex art.133 del regolamento REACH) → adozione di decisioni e atti legislativi
- partecipazione alle attività del Comitato tecnico di coordinamento e dei relativi gruppi di lavoro
- definizione, con il supporto del CSC e dell'ISPRA, di programmi di ricerca sugli effetti dell'esposizione a determinate sostanze chimiche
- collaborazione con l'AC alla definizione e alla realizzazione dei programmi nazionali relativi a:
 - ❖ formazione e adeguamento percorsi alta formazione
 - ❖ potenziamento laboratori di saggio
 - ❖ ricerca di metodi di prova alternativi e di sostanze e/o tecnologie sostitutive

Compiti del Ministero dell'Ambiente (D.M.22 novembre 2007)

attività di informazione rivolte al pubblico sui rischi delle sostanze chimiche, ai sensi dell'art.123 del regolamento REACH:

❖ portale del Comitato tecnico di coordinamento “REACH - Prodotti Chimici: informiamo i cittadini

www.reach.gov.it

❖ Bollettino di informazione “Sostanze Chimiche – Ambiente e Salute”

<http://www.minambiente.it/pagina/bollettino-dinformazione-sostanze-chimiche-ambiente-e-salute>

❖ Banca dati delle sostanze vietate e in restrizione

<http://www.dsa.minambiente.it/restrizionisostanze/>

❖ Banca dati DESC

<http://www.dsa.minambiente.it/sitodesc/>

Focus sulle sostanze recuperate

Quadro di riferimento

Esenzione esplicita dei rifiuti dal campo di applicazione del regolamento REACH (art.2, paragrafo 2)

“I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento”

Documenti di orientamento

“Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate”
ECHA – maggio 2010

Focus sulle sostanze recuperate

perché l'esenzione dei rifiuti?

- uno degli obiettivi principali del regolamento REACH è quello di colmare le lacune conoscitive sulle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche di migliaia di sostanze presenti sul mercato, per assicurare l'adozione di adeguate misure di gestione del rischio
- la legislazione europea in materia di rifiuti (cfr. direttiva 2008/98/CE) presuppone, di per sé, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana

Focus sulle sostanze recuperate

Il tema della gestione dei rifiuti non è totalmente escluso dal regolamento REACH:

- una sostanza “cessa” di essere un rifiuto quando viene recuperata e immessa sul mercato
- l’art.3, paragrafo 37 prevede che nella definizione degli scenari di esposizione debba essere considerato l’intero “ciclo di vita” delle sostanze e, pertanto, anche la fase relativa allo smaltimento dei rifiuti (cfr. allegato I al regolamento REACH, paragrafi 5.1.1 e 5.2.2)
- l’art.2, paragrafo 7, lettera d) prevede che le sostanze risultanti da un processo di recupero possano essere esentate dagli obblighi di registrazione e valutazione, qualora risultino identiche a sostanze già registrate

Focus sulle sostanze recuperate

Il legislatore, stabilendo che le sostanze recuperate possono essere esentate dagli obblighi di registrazione, qualora sostanze “uguali” risultino già registrate (da un produttore o un importatore), ha previsto un regime particolare per questo tipo di sostanze:

- il soggetto responsabile del recupero dovrà quindi accertarsi che una sostanza uguale a quella recuperata sia già stata registrata o sia in corso di registrazione
- il soggetto responsabile del recupero potrà confrontarsi, se avrà “preregistrato” la sostanza, con gli altri potenziali registranti nell’ambito del SIEF (“forum per lo scambio di informazioni sulla sostanza” previsto all’articolo 29 del regolamento REACH)

Focus sulle sostanze recuperate

Una delle questioni più rilevanti riguarda la fissazione delle condizioni di “uguaglianza” tra la sostanza oggetto del recupero e la sostanza registrata o in corso di registrazione

1. variazioni nella composizione e nel profilo delle impurezze (costituenti non intenzionali che non hanno specifiche funzioni), non implicano di per sé che la sostanza recuperata sia da considerare diversa da quella registrata;
2. costituenti presenti in quantità superiore al 20% dovrebbero essere considerate sostanze specifiche da registrare
3. costituenti presenti nel materiale recuperato in quantità inferiori al 20% dovrebbero essere considerati sostanze specifiche, qualora lo stesso materiale sia utilizzato per il recupero di tali costituenti



4. qualora le impurezze contenute in una sostanza recuperata siano rilevanti ai fini della classificazione di pericolo della sostanza stessa, il soggetto responsabile dell'attività di recupero ne dovrà tenere conto ai fini della classificazione della sostanza da immettere sul mercato e ai fini degli altri obblighi previsti dal regolamento REACH:

mantenimento della scheda dei dati di sicurezza (SDS) aggiornata (cfr. art.31), comunicazione delle informazioni sulla sostanza a valle della catena di approvvigionamento (cfr. art.32) accesso dei lavoratori alle informazioni contenute nella SDS (cfr. art.35);

5. nel caso in cui il prodotto risultante dal processo di recupero sia un articolo, la registrazione è richiesta unicamente se l'articolo è destinato a rilasciare una sostanza o se l'Agenzia ritiene che l'articolo possa rilasciare tale sostanza determinando un rischio per la salute umana e per l'ambiente (cfr. art.7).

Le attività di recupero e il REACH

Il punto di vista del Ministero dell'ambiente

- necessità di non disincentivare il recupero per favorire la protezione dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse. L'uso efficiente delle risorse (energia, materie prime ecc.) è al centro della strategia "Europa 2020";
- necessità di ricercare soluzioni tecnologiche volte all'individuazione di appropriate misure di gestione del rischio lungo l'intero "ciclo di vita" delle sostanze
- necessità di stabilire modalità operative che garantiscano relazioni dirette e assicurino il flusso delle informazioni tra tutti i soggetti interessati alla produzione, al recupero e all'uso delle sostanze;
- necessità di individuare strumenti *ad hoc*, non necessariamente nell'ambito del regolamento REACH, per assicurare che l'attività di recupero di materiali e sostanze venga svolta in modo da tutelare la salute umana e l'ambiente.

Grazie per l'attenzione

zaghi.carlo@minambiente.it

serrini.giuliana@minambiente.it

Si ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Serena Santoro